

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Paolo Carminati
Alessandro Scarpellini

IL NOTAIO
Cristina Grassi

CONSULENTI DEL LAVORO
Angelo Tacchini

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Via libera al cumulo per la pensione unica

La novità. D'ora in avanti gli iscritti alle casse professionali privatizzate potranno sommare gratis i contributi versati presso due o più gestioni



Novità per gli iscritti alle casse professionali privatizzate: potranno conseguire un'unica pensione cumulando i contributi versati in più gestioni

MARCO CONTI

Via libera anche per gli iscritti alle casse professionali privatizzate di conseguire un'unica pensione cumulando gratuitamente i contributi versati presso due o più gestioni (Inps, gestione separata Inps, Inpdap e Casse dei professionisti).

Lo chiarisce la recente circolare 140 dell'Inps, che tira le somme dopo un lungo confronto che ha coinvolto il ministero del Lavoro, le casse professionali e l'Inps, per rendere operativa la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2017. Il documento conferma tra le righe che manca solo un ultimo passaggio per arrivare al risultato finale: il versamento sopracitato è infatti subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli enti interessati. Fase che lo stesso istituto dice sia già stata avviata, in collaborazione con le varie casse professionali. La circolare chiarisce che il pagamento dei trattamenti pensionistici

in regime di cumulo è effettuato dall'Inps, e che l'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota. L'Inps è ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

La circolare affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (le pensioni di vecchiaia, anticipata, di inabilità, ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l'erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo del periodo assicurativo anche con gli Enti privati. Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia (anche regolamentare) riconosciuti agli enti previdenziali privati, l'Inps precisa che: nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

elevati rispetto a quelli di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

Ciascun ente procederà quindi alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell'effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento; sebbene l'erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranches, la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato. Per scaricare la circolare collegarsi al sito dell'Inps (www.inps.it) e seguire il percorso: Inps Comunica - Atti - Circolari Messaggi e Normativa.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.175

Bonus prima casa anche per un altro appartamento?

Sto valutando di sostituire la mia abitazione, acquistata usufruendo dell'agevolazione «prima casa», con un appartamento più grande. Posso usufruire dell'agevolazione «prima casa» anche per l'acquisto di questo secondo immobile?

LETTERA FIRMATA

L'agevolazione per l'acquisto della «prima casa» ha subito un'importante modifica con la legge di stabilità 2016; in particolare prima dell'entrata in vigore di tale legge per poter richiedere l'agevolazione «prima casa» erano necessarie, tra le altre, le seguenti condizioni:

- non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni «prima casa»;

Dal primo gennaio 2016, tale beneficio spetta anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con l'agevolazione «prima casa» a condizione però che la casa, già posseduta, sia venduta entro un anno dall'atto relativo al nuovo acquisto.

Nell'atto di acquisto del secondo immobile, il contribuente deve dichiarare di impegnarsi a vendere l'immobile già posseduto entro un anno; se ciò non avviene, oltre alle maggiori imposte e agli interessi relativi, il contribuente dovrà pagare anche una sanzione pari al 30%. È possibile comunque per il contribuente, che si renda conto, dopo l'acquisto, di non poter rispettare l'impegno assunto, usufruire di una riduzione della sanzione tramite l'istituto del ravvedimento operoso, attivabile attraverso un'istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate entro un anno dal nuovo acquisto.

RISPOSTA N. 1.176

Va dichiarata una rendita extra oltre la pensione?

Ricevo dalla Svizzera una rendita extra oltre alla

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

pensione. La devo dichiarare? E che aliquota va applicata?

LETTERA FIRMATA

In base all'art. 3, comma 1 del Tuir, l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti (world wide taxation) salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. La convenzione Italia-Svizzera, agli articoli 18 e 19, prevede che: le pensioni pubbliche siano tassate esclusivamente in Svizzera nel caso in cui il contribuente possieda la nazionalità svizzera; al contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private siano soggette a tassazione esclusivamente in Italia. Per quanto riguarda, poi, le rendite Avs, corrisposte dall'assicurazione svizzera per vecchiaia e superstiti, queste non devono essere dichiarate in Italia perché già assoggettate in Svizzera a ritenuta a titolo d'imposta. Le rendite diverse da quelle sopra elencate dovranno essere dichiarate anche in Italia. Le rendite da dichiarare in Italia partecipano alla formazione del reddito complessivo subendo la ritenuta progressiva Irpef e scontando anche le addizionali regionali e comunali.

RISPOSTA N. 1.177

Col fotovoltaico detraibili le spese burocratiche?

Sto installando un impianto fotovoltaico con cui potrò godere della detrazione del 50% come ristrutturazione. So che posso detrarre anche il 50% di costi di progettazione e disbrigo delle pratiche burocratiche. L'allaccio dell'impianto alla rete necessita dell'installazione di un nuovo contatore elettrico bidirezionale, e questo intervento può costare mediamente 500-1.000 euro. Posso detrarre anche il 50% di questa spesa, dato che è una spesa strettamente connessa all'installazione dell'impianto fotovoltaico?

LETTERA FIRMATA

Con risoluzione n. 22/2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'installazione di un impianto fotovoltaico, su edificio residenziale, beneficia della detrazione per recupero edilizio. Non esistendo un elenco delle spese ammesse alla detrazione, se il nuovo contatore elettrico bidirezionale può essere considerato un elemento che andrà a far parte integrante dell'impianto fotovoltaico, dovrebbe essere ammessa al beneficio fiscale.

Notaio

RISPOSTA N. 1.178

Casa da acquistare come tutelarmi se non la intesto?

Convivo con la mia compagna: abbiamo entrambi figli (da precedenti unioni) maggiorenni e sposati. Abbiamo scelto di comprare una casa, con i risparmi di entrambi. Io non posso intestarla a me, la mia compagna sì. Come posso però tutelarmi – con la piena volontà della mia compagna – nel caso in cui lei venga a mancare, affinché io possa continuare a vivere nella casa che stiamo acquistando e senza che i figli della mia compagna possano decidere diversamente?

– LETTERA FIRMATA

È in facoltà della sua compagna prevedere in suo favore una specifica disposizione testamentaria - cosiddetto legato - avente ad oggetto il diritto di abitazione o di usufrutto sull'immobile che andrà ad acquistare. La scelta dell'uno o dell'altro dei diritti dipende dall'ampiezza delle facoltà che si vogliono riconoscere. Bisogna tuttavia considerare la possibilità che detta disposizione testamentaria sia ridotta in tutto o in parte per soddisfare la riserva dei legittimari che, nel caso in esame sarebbero i figli della sua compagna, risultando lei invece, in assenza di vincolo matrimoniale, un estraneo. È peraltro anche vero che i diritti dei legittimari potrebbero essere stati soddisfatti in vita dalla sua compagna, attraverso donazioni, dirette o indirette, oppure soddisfatti ora mediante specifiche disposizioni testamentarie in loro favore. E' consigliabile pertanto strutturare bene il testamento per la cui stesura risulta indispensabile l'assistenza di un notaio di fiducia.

RISPOSTA N. 1.179

Casa migliorata ma con le risorse di un fratello su 4

Abbiamo costruito una casa dove abitiamo da 15 anni su un fondo intestato ai genitori di mio marito. Avendo altri tre fratelli, come possiamo tutelarci visto che tutte le migliori apportate negli anni sono state a nostro carico? Mio suocero non intende intestarci il terreno.

– LETTERA FIRMATA

Tra i modi di acquisto della proprietà vi è la c.d. accessione, disciplinata dagli artt. 934 e seguenti del C.C., in forza della quale qualunque opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario dello stesso. Inoltre, se tali opere sono state fatte da un terzo con propri materiali, il proprietario del terreno ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a toglierle. Nel primo caso deve tuttavia pagare a sua scelta il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di

TROVA INCENTIVI

Dote scuola, buoni fino a 3.000 euro per gli studenti con il profitto migliore

Gli studenti che hanno concluso l'anno scolastico 2016/2017 con eccellenti risultati possono ora fare domanda per la componente Merito prevista dalla Dote Scuola. Con comunicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (Burl) n. 42 dello scorso 16 ottobre, è stato attivato infatti il portale www.scuola.dote.regione.lombardia.it con il quale gli studenti modello devono obbligatoriamente far pervenire la richiesta entro le ore 12 del prossimo 15 novembre, stando attenti a seguire tutte le procedure previste, in ordine alla presentazione e alla protocollazione della stessa.

Possono accedere al beneficio gli studenti che hanno frequentato la classe terza e quarta delle scuole secondarie superiori di secondo grado, ottenendo una votazione finale mediaria superiore a 9; concluso il terzo o quarto anno del percorso di istruzione e formazione professionale con votazione pari a 100; sostenuto l'esame di maturità nella scuola secondaria di secondo grado

ottenendo la valutazione finale di 100 con lode. Il valore del buono varia in base alle classi frequentate: si passa dai 500 euro per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica, ai 1.000, 1.500 e 3 mila euro per sostenere esperienze formative di apprendimento e arricchimento di conoscenze, anche attraverso viaggi di studio in Italia e all'estero. La domanda va presentata dallo stesso studente (se maggiorenne), da un genitore, famiglia affidataria o tutore nel caso di minori affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il bando, con relativi allegati in pdf (tra cui la guida per la compilazione online delle domande; abbreviata consultabile anche il catalogo contenente le esperienze formative in Italia e all'estero), si possono consultare e scaricare collegandosi al sito della regione (www.regione.lombardia.it), selezionando la voce "Bandi" nella sezione "La regione comunica". Info anche tramite email: rosa.ferpozzi@regione.lombardia.it; lucia_balducci@regione.lombardia.it.

Ma. Co.



valore del fondo. Nel secondo caso, viceversa, le opere devono togliersi a spese di colui che le ha fatte, che può inoltre essere condannato al risarcimento del danno. Tale ultima pretesa non viene tuttavia riconosciuta a quel proprietario del suolo che, conosciute le opere, non si sia opposto o quando dal terzo le opere sono state fatte in buona fede. Da tale disciplina discende la tutela che può essere da voi attivata per far valere le vostre ragioni, salvo addivenire, volontariamente, da parte del suocero alla cessione in vostro favore della proprietà superficiale cioè della proprietà della costruzione esistente separatamente dalla proprietà del suolo.

RISPOSTA N. 1.180

La «legittima» resta in caso di aggressione?

Mio fratello ha aggredito mio padre ed è stato condannato per lesioni. Ha ancora diritto alla legittima? Mio padre nel testamento ha scritto chiaramente la volontà di estrometterlo.

– LETTERA FIRMATA

Il legislatore prevede ipotesi specifiche in forza delle quali un soggetto è escluso dalla successione. Sono circostanze molto gravi, dettagliatamente indicate all'art. 463 del C.C., che consistono, tra le altre, nella commissione di particolari reati contro la persona della cui successione si tratta, dei suoi parenti o del coniuge. Tali sono ad esempio l'omicidio volontario o tentato, purché non ricorra una causa di esclusione della punibilità, oppure l'aver

commesso un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni dell'omicidio. In tutti questi casi l'erede perde i beni ereditari acquistati non appena il Tribunale accerta con sentenza la specifica causa di indegnità. Fuori da queste specifiche ipotesi legali vi è la possibilità di punire chi diventerebbe erede per legge, scrivendo in un testamento di volerlo escludere dalla propria successione. Tuttavia non possono ad esempio essere diseredati i figli poiché la legge garantisce loro in ogni caso una quota dell'eredità del defunto. Pertanto, anche se venissero diseredati espressamente, potrebbero impugnare il testamento ed ottenere, attraverso un giudizio in Tribunale, la soddisfazione dei loro diritti.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.181

Ci sono novità sull'utilizzo dei buoni pasto?

Sono impiegata presso un istituto di credito cittadino, da sempre ricevo, oltre alla retribuzione, anche i ticket restaurant. Ho sentito che sono state introdotte delle novità sull'utilizzo dei buoni pasto: potete darmi delle delucidazioni in proposito?

– LETTERA FIRMATA

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 07 giugno 2017 n. 122, pubblicato in G.U. il 10 agosto 2017, ha introdotto nuove regole, in vigore dal 9 settembre u.s., per l'utilizzo dei ticket restaurant, altrimenti conosciuti come buoni pasto. I ticket restaurant, strumento

sempre più spesso utilizzato da aziende sia pubbliche che private, sono documenti cartacei o in formato elettronico che consentono al loro possessore di ricevere negli esercizi convenzionati un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore del buono. Possono usufruire dei buoni pasto i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a part time (anche se nel loro orario di lavoro non è prevista la pausa pranzo) ed i collaboratori con contratto diverso da quello subordinato. I buoni pasto sono nominativi e pertanto possono essere utilizzati esclusivamente dal titolare, non ne è consentita la cessione, nemmeno ai familiari, vanno utilizzati per l'intero importo e non è possibile convertirli in denaro, se non vengono utilizzati per pagare il servizio sostitutivo della mensa possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di prodotti alimentari.

Una delle novità sta nel fatto che, a seguito del sopracitato decreto, i ticket ora possono essere utilizzati cumulativamente nel limite massimo di 8 giornalieri indipendentemente dal valore di ogni buono. Altra novità riguarda la platea dei soggetti presso cui sono spendibili i buoni pasto, non più solo ristoranti, negozi e supermercati ma anche imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mercatini, spacci e agriturismi. Nulla è variato invece in riferimento al limite di esenzione previdenziale e fiscale che resta di 5,29 euro per i buoni cartacei e di 7 euro per quelli in formato elettronico.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.182

Quella guardiola dell'ex portinaio

che non si vende

Nel condominio in cui abito c'è la guardiola ed il retro appartamento del custode ormai disabitato da anni. Ora molti condomini si chiedono come poterlo vendere ed impegnare il realizzato in strutture deficitarie condominiali (ascensore, porta d'ingresso, vetrate scale ed innalzamento corrimano scale). Purtroppo in assemblea non sono mai presenti tutti i proprietari. Serve per forza la maggioranza del 100% dei proprietari per vendere questo appartamento comune inutilizzato? Con gli anni si sta deteriorando e non ci pensiamo ad investire per risanarlo in quanto non sarà più occupato da custodi e nel condominio non si vuole procedere ad affittarlo. C'è qualche modalità alla quale ci si può appellare con una maggioranza per salvaguardare gli interessi comuni vendendolo ed investendo il ricavato in migliorie comuni dello stabile? L'amministratore ci ha sempre detto che serve la totalità dei proprietari che si esprima in assemblea per la vendita e soprattutto sottoscriva dal notaio questa volontà. È l'unica strada praticabile?

– LETTERA FIRMATA

Per vendere l'appartamento del custode ormai disabitato occorre avere il consenso di tutti i partecipanti del condominio, cioè di tutti i suoi com-proprietari, che può essere raccolto in assemblea oppure con altri mezzi. Tale situazione è comune a tanti condomini dove esiste un ex locale custode ma non si decide cosa farne perché serve un investimento per i interventi manutentivi iniziali, e lo si tiene come deposito o come luogo ove fare l'assemblea. L'assemblea potrebbe anche decidere di affittarlo, modificandone la destinazione d'uso da guardiola ad uso ufficio o abitazione secondo il dettato dell'Art.1117-ter, e cioè con la maggioranza dei 4/5 del valore dell'edificio e prevedendo la manutenzione. Tutte le decisioni hanno un costo, che può confrontarsi col valore attualizzato della corrente dei futuri affitti sperati. Ma un locale in ordine, si potrà poi vendere con più facilità.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via fax allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO